SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 235**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1989, n. 335.

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Divieto di vendita e impiego di diserbanti

1. Per le fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa di acqua utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la vendita e ogni tipo di impiego di sostanze attive diserbanti, per le quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza.

2. La zona di protezione è delimitata dalla regione interessata in relazione alla situazione di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

Art. 2.

Prodotti sostitutivi

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono individuate le sostanze attive utilizzabili nelle zone di cui all'articolo 1 come prodotti sostitutivi di quelli vietati e le eventuali particolari modalità di impiego.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, in relazione al progressivo miglioramento della qualità delle acque può essere nuovamente consentito l'uso e la vendita delle sostanze di cui all'articolo 1, tenuto conto di specifiche esigenze agronomiche locali, condizionatamente all'osservanza di precise modalità di impiego da indicarsi nello stesso decreto e comunque tali da assicurare il mantenimento della qualità delle risorse idriche.

Art. 3.

Assistenza tecnica agli agricoltori

1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, salvaguardando altresì le esigenze economiche e di produttività delle colture.

Art. 4.

Tutela amministrativa delle acque sotterranee

1. L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

«Art. 94. — La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo.».

Art. 5.

Pozzi d'acqua

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

2. I proprietari e i possessori di pozzi di cui al comma 1 sono obbligati almeno ogni anno a sottoporre i pozzi e le acque utilizzate a controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

Art. 6.

Classificazione delle acque

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dai seguenti:

«Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie *A*1, *A*2 e *A*3, entro il 31 dicembre 1989.

Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto.».

Art. 7.

Scarichi idrici

1. I parametri «pesticidi clorurati» e «pesticidi fosforati» di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella *A* ed ai numeri 44 e 45 della tabella *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti come segue:

«Parametri	Concentrazioni	*Note*
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.».

2. Tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche e per migliorare la tutela delle acque, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono integrate e modificate le tabelle *A* e *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 8.

Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci

1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	*Note*
6-bis	1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255):			Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni. Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.
	a) tassa di rilascio	1.500.000	ordinario	
	b) tassa annuale.	500.000	ordinario	
	2. Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto:			
	a) tassa di rilascio	1.000.000	ordinario	
	b) tassa annuale.	500.000	ordinario	

2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 9.

Mappatura degli impianti di acquedotto

1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono, entro i successivi due anni, alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione dell'acqua fornita all'utenza.

2. La relativa documentazione e i periodici aggiornamenti sono trasmessi dalle regioni ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 10.

Relazione annuale

1. Le regioni trasmettono ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario, ambientale ed acquedottistiche evidenziatesi od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.

Art. 11.

Approvvigionamento idrico alternativo

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 12.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

Art. 12.

Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1989 dalla somma di lire 200 miliardi e per l'anno 1990 dalla somma di lire 375 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 11, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del capitolo 7600 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990.

Art. 13.

Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità

1. Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e

successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella *A*. Sono altresì incrementate le dotazioni organiche dell'VIII e VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella *B*.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15.

Sanzioni

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinque milioni.

Art. 16.

Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'anno 1989 e lire 5 miliardi nell'anno 1990, per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini è finalizzato prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 13)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI			
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI			
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
	Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI			
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
	Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO			
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 13)

Livello	Profilo	Posti in aumento
	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	
VIII	Analista	1
	CHIMICI	
VII	Chimico	5
	FARMACISTI	
VII	Farmacista	4
	INGEGNERI	
VII	Ingegnere	2

89G0412

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Lazise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lazise (Verona) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lazise (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardino Mattia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1989.

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lazise (Verona) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.

Ed invero, scaduto il termine di legge entro il quale il bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la competente sezione del comitato regionale di controllo, con decisione n. 26258/26 del 1° giugno 1989, diffidava il consiglio comunale a deliberare entro il 21 giugno 1989 il predetto documento contabile, riservandosi, in caso negativo, l'adozione dei conseguenti provvedimenti sostitutivi.

Il consiglio comunale convocato per il giorno 12 luglio 1989, non riusciva ad approvare il bilancio di previsione.

Pertanto la locale sezione del comitato regionale di controllo con provvedimento n. 34266/2 del 13 luglio 1989, convocava d'ufficio l'organo consiliare per i giorni 24 e 25 luglio 1989, rispettivamente in prima e seconda seduta, affinché provvedesse al citato adempimento, e con lo stesso provvedimento nominava un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio in questione qualora l'ente non avesse ottemperato a tal riguardo, con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente il termine ultimo del 25 luglio, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Atteso che il consiglio comunale di Lazise con atto n. 39 del 24 luglio 1989 deliberava negativamente in ordine all'approvazione del bilancio di previsione per il 1989, il commissario *ad acta* in data 1° agosto 1989 approvava in via sostitutiva il documento contabile per l'esercizio finanziario 1989.

Il prefetto di Verona ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospesnione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lazise (Verona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerardino Mattia.

Roma, addì 18 settembre 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4449

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 3 agosto 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro del commercio con l'estero, per atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato onorevoli Alberto Rossi e Paolo Del Mese.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i regi decreti del 18 novembre 1923, n. 2440 e del 23 maggio 1924, n. 827, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, con il quale è stata cambiata la denominazione di due servizi del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71, concernente la modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane;

Vista la legge 21 maggio 1981, n. 240, concernente provvidenze a favore dei consorzi per il commercio estero;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, concernente l'organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli regolamentati in sede CEE;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente il nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia;

Visto il testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1989, con il quale è stato costituito il Governo presieduto dall'on.le Giulio Andreotti;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1989 in corso di registrazione, concernente la regolamentazione della firma degli atti del Ministro;

Ritenuta l'opportunità di conferire la delega della firma di taluni atti ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Al Sottosegretario di Stato on.le Alberto Rossi è delegata, fatta salva la facoltà da parte dei Ministro di avocazione, la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

a) autorizzazioni valutarie di importo compreso tra 10 e 30 miliardi di lire nei confronti dei Paesi dell'America latina, dei Paesi a commercio di Stato, nonché dei Paesi asiatici, con esclusione di quelli del Medio Oriente e l'inclusione di Iran e Iraq;

b) autorizzazioni di proroga, fino ad un anno dei termini di validità, di precedenti autorizzazioni valutarie per operazioni di importo superiore a 20 miliardi di lire nei confronti dei Paesi indicati alla lettera *a)*;

c) provvedimenti riguardanti gli incameramenti a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni e delle sostitutive fidejussioni prestate nei casi di pagamenti anticipati di merci da importare;

d) modifica, nonché proroga fino ad un anno dei termini di validità delle autorizzazioni di importazione ed esportazione nei confronti dei Paesi indicati alla lettera *a)*;

e) concessione di contributi di ammontare superiore a lire 300 milioni e non superiore a lire 700 milioni, gravanti sul bilancio del Ministero, in favore delle iniziative per lo sviluppo degli scambi con l'estero e relative alle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria;

f) variazioni del programma promozionale approvato dal Ministero che comportino importi non superiori a lire 300 milioni, relative ai Paesi indicati alla lettera *a)*;

g) variazioni della modalità di attuazione delle iniziative incluse in detto programma ed aventi un costo compreso tra lire 300 milioni e lire 500 milioni relative ai Paesi indicati alla lettera *a)*.

In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario di Stato on.le Alberto Rossi la firma dei suddetti atti e provvedimenti è delegata al Sottosegretario on.le Paolo Del Mese.

Art. 2.

Al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Del Mese è delegata, fatta salva la facoltà da parte del Ministro di avocazione, la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

a) autorizzazioni valutarie di importo comprese tra 10 e 30 miliardi di lire nei confronti dei Paesi industrializzati, dei Paesi in via di sviluppo eccettuati quelli Asiatici e dell'America latina, nonché dei Paesi del Medio Oriente con l'esclusione di Iran e Iraq;

b) autorizzazioni di proroga fino ad un anno dei termini di validità di precedenti autorizzazioni valutarie per operazioni di importo superiore a 20 miliardi di lire nei confronti dei Paesi indicati al punto *a)*;

c) modifica, nonché proroga fino ad un anno dei termini di validità delle autorizzazioni di importazione ed esportazione nei confronti dei Paesi indicati alla lettera *a)*, nonché provvedimenti di incameramento delle cauzioni e fidejussioni previste dalla legge, per finalità diverse da quelle valutarie, in materia di importazioni ed esportazioni e svincolo delle cauzioni, di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23;

d) concessione di contributi di ammortare superiore a lire 300 milioni, e non superiore a lire 700 milioni, gravanti sul bilancio del Ministero, in favore delle iniziative per lo sviluppo degli scambi con l'estero, relativi alle seguenti regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

e) variazioni del programma promozionale approvato dal Ministero che comportino importi non superiori a lire 300 milioni, relativi ai Paesi indicati alla lettera *a)*;

f) variazioni delle modalità di attuazione delle iniziative incluse in detto programma ed aventi un costo compreso tra lire 300 milioni e lire 500 milioni relative ai Paesi indicati alla lettera *a)*;

g) approvazione dei rendiconti concernenti le iniziative promozionali di importo superiore a lire 300 milioni realizzate dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero per incarico e con stanziamento a valere sui fondi del Ministero; approvazione sia delle variazioni del bilancio preventivo sia del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero; approvazione dei provvedimenti di costituzione e soppressione degli uffici periferici in Italia dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

h) atti e provvedimenti relativi al personale ad eccezione di quelli concernenti i dirigenti ed il conferimento di incarichi.

In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario di Stato on.le Paolo Del Mese la firma dei suddetti atti e provvedimenti è delegata al Sottosegretario di Stato on.le Alberto Rossi.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato on.le Palo Del Mese è designato a presiedere il comitato degli scambi dei prodotti siderurgici di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1984.

Il Sottosegretario di Stato on.le Alberto Rossi è designato a presiedere il Comitato interministeriale per le temporanee importazioni e esportazioni, previsto dall'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonché il Comitato interministeriale per l'esame delle questioni di carattere generale e normative concernenti l'importazione ed esportazione di films e di materiale cinematografico, previsto dall'art. 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 4.

Gli atti di cui ai paragrafi *a)* e *g)* dell'art. 1 e ai paragrafi *a), f)* ed *h)* dell'art. 2 vengono trasmessi alla firma degli onorevoli Sottosegretari tramite il Gabinetto del Ministro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1989

Il Ministro: RUGGIERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1989
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 202

89A4454

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 luglio 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa, per atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato onorevoli Stelio De Carolis, Giuseppe Fassino, Clemente Mastella e Delio Meoli.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1989, con il quale l'on.le avv. Fermo Mino Martinazzoli, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1989, con il quale l'on.le Stelio De Carolis, deputato al Parlamento, l'on.le dott. Giuseppe Fassino, senatore della Repubblica, l'on.le dott. Mario Clemente Mastella, deputato al Parlamento e l'on.le dott. Delio Meoli, senatore della Repubblica, sono stati nominati sottosegretari di Stato alla difesa;

Decreta:

Art. 1.

All'on.le Stelio De Carolis, Sottosegretario di Stato alla Difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

decreti di approvazione e risoluzione dei contratti ed autorizzazioni ad eseguire spese in economia di competenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali e della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili di importo non eccedente i 15 miliardi, della Direzione generale dei servizi generali di importo non eccedente i 6 miliardi, sempre che in tutti i casi predetti vi sia stato, qualora prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato, ovvero ci si uniformi alle osservazioni da questo formulate;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza delle predette direzioni generali quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superi le L. 30.000.000;

decreti di non applicazione di penalità relative ai contratti da lui approvati;

decreti di annullamento dei crediti inesigibili e decreti di scarico di materiali o di denaro per perdite, deterioramento o diminuzione, per causa di forza maggiore, di competenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali, della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili, della Direzione generale dei servizi generali quando l'importo dei materiali o della somma da scaricare non superi L. 30.000.000;

provvedimenti concernenti l'Associazione dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta e la Croce rossa italiana;

decreti di conferimento delle promozioni al grado superiore, a titolo onorifico degli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

provvedimenti relativi alla costituzione e soppressione dei magazzini;

atti e provvedimenti concernenti il personale civile inquadrato negli otto livelli di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, relativi alla sospensione dal servizio e dalla qualifica, alla decadenza, alla dispensa, alla destituzione, alla riabilitazione, al passaggio all'impiego civile dei sottufficiali ai sensi dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'assunzione e collocamento in ruolo ai sensi dell'art. 1, della legge 9 marzo 1971, n. 98, all'applicazione dei benefici di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 214, ed all'assunzione, collocamento in ruolo e definizione del trattamento economico ai sensi dell'art. 33 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

L'on.le De Carolis è altresì incaricato di:

assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche connesse all'obiezione di coscienza e al servizio sostitutivo civile;

seguire le problematiche relative alla rappresentanza militare.

Lo stesso Sottosegretario è inoltre delegato a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare, il comitato previsto dall'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, relativa al passaggio al Ministero dei trasporti della Direzione generale dell'aviazione civile e il consiglio di amministrazione del Ministero della difesa.

Art. 2.

All'on.le dott. Giuseppe Fassino, Sottosegretario di Stato alla Difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

decreti di approvazione e risoluzione dei contratti ed autorizzazioni ad eseguire spese in economia di competenza della Direzione generale di commissariato e della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio, di importo non eccedente i 6 miliardi, sempre che vi sia stato, qualora prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato ovvero ci si uniformi alle osservazioni da questo formulate;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza delle direzioni generali predette, quando il debito riconosciuto è di importo inferiore a L. 4.800.000 e non superi L. 30.000.000;

decreti di non applicazione di penalità relative ai contratti da lui approvati;

decreti di annullamento dei crediti inesigibili e decreti di scarico di materiali o di denaro per perdite, deterioramento o diminuzione, per causa di forza maggiore, di competenza della Direzione generale di commissariato e della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio, quando l'importo dei materiali o della somma da scaricare non superi L. 30.000.000;

decreti e determinazioni ministeriali di competenza della Direzione generale di commissariato riguardanti la composizione del corredo e la tariffa dei prezzi degli effetti di vestiario;

decreti di approvazione di atti di transazione di competenza della Direzione generale del contenzioso di importo non eccedente le L. 300.000.000; decreti di annullamento di crediti inesigibili di importo non superiore a L. 30.000.000;

decreti, determinazioni e direttive ministeriali e interministeriali in attuazione della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, per quanto di competenza del Ministero della difesa;

provvedimenti concernenti i cappellani militari;

decreti di approvazione e risoluzione di contratti ed autorizzazione ad eseguire spese in economia di competenza del commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra di importo non eccedente la competenza del commissariato generale suddetto ma non superiore a L. 150.000.000;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza del predetto commissariato generale quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superiore a L. 30.000.000;

provvedimenti relativi alle scuole ed istituti scolastico-addestrativi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, alla Scuola militare «Nunziatella» ed al Collegio navale «Morosini»;

conferimento degli incarichi di insegnamento in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271;

L'on.le Fassino è altresì incaricato di:

assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche concernenti la giustizia militare, al fine di proporre al Ministro adeguate ipotesi di soluzione dei relativi problemi;

assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche connesse alla protezione e alla difesa civile;

assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative sulle problematiche connesse all'organizzazione, metodi ed informatica;

assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche connesse alla ricerca e sviluppo e di quelle relative all'acquisizione e all'uso di alloggi per il personale della Difesa.

Al Sottosegretario stesso è delegata la firma dei provvedimenti di annullamento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni o infermità e dei provvedimenti in materia di equo indennizzo.

Lo stesso Sottosegretario è inoltre delegato a presiedere il comitato per la casa di cui all'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

Art. 3.

All'on.le Mario Clemente Mastella, Sottosegretario di Stato alla Difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

decreti di approvazione e risoluzione dei contratti ed autorizzazioni ad eseguire spese in economia di competenza della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri e della Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo,

per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, di importo non eccedente i 15 miliardi, e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di importo non eccedente i 6 miliardi, sempre che vi sia stato, qualora prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato, ovvero ci si uniformi alle osservazioni da questo formulate;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza delle predette Direzioni generali e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superiore a L. 30.000.000;

decreti di non applicazione di penalità relativi ai contratti da lui approvati;

decreti di annullamento dei crediti inesigibili e decreti di scarico di materiali o di denaro per perdite, deterioramento o diminuzione, per causa di forza maggiore, di competenza della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri, della Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, quando l'importo dei materiali o della somma da scaricare, non superi L. 30.000.000;

decreti di collocamento in aspettativa per motivi privati e provvedimenti relativi all'avanzamento dei sottufficiali; provvedimenti di destinazione di sottufficiali e militari di truppa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri per prestare servizio presso le rappresentanze italiane all'estero;

decreti interministeriali approvativi della rispondenza tra le categorie del personale militare e civile avente diritto all'indennità di rischio e le attività da esse prestate comportanti rischio;

decreti di collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri di sottufficiali da utilizzare per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo;

atti di diffida ai sensi dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37;

riduzione del servizio alle armi ai militari con obblighi di leva già allievi delle accademie militari;

convocazioni ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, delle commissioni di avanzamento del personale militare.

Lo stesso Sottosegretario è inoltre incaricato di assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche connesse alle esercitazioni e allo sport militari, firmando gli atti e provvedimenti inerenti a tali materie.

All'on. Mastella è delegata la firma delle decisioni sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'autorità militare di diniego della qualità di combattente nel caso previsto dalla leggera *a*) dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

L'on. Mastella è altresì incaricato di seguire i problemi concernenti i circoli, le mense e i C.R.D.D.

Lo stesso Sottosegretario è inoltre delegato a presiedere il Comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

Art. 4.

All'on. Delio Meoli, Sottosegretario di Stato alla Difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

provvedimenti ministeriali relativi alle materie di competenza della Direzione generale delle provvidenze per il personale;

provvedimenti ministeriali relativi alle materie di competenza della Direzione generale delle pensioni;

decreti di approvazione e risoluzione dei contratti ed autorizzazioni ad effettuare spese in economia di competenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali di importo non eccedente i 15 miliardi, e della Direzione generale della sanità militare, di importo non eccedente i 6 miliardi, sempre che in entrambi i casi vi sia stato, qualora prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato, ovvero ci si uniformi alle osservazioni da questo formulate;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza delle predette Direzioni generali, quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superiore a L. 30.000.000; decreti di non applicazione di penalità relative ai contratti da lui approvati;

decreti di annullamento dei crediti inesigibili e decreti di scarico di materiali o di denaro per perdite, deterioramento o diminuzione, per causa di forza maggiore, di competenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali e della Direzione generale della sanità militare, quando l'importo dei materiali o della somma da scaricare non superi le L. 30.000.000;

autorizzazione a disporre aperture di credito a favore del funzionario delegato dell'ufficio amministrazioni speciali di Roma, sui capitoli 3001 e 3003 del bilancio della Difesa, nonché di operare rimborsi, alle rappresentanze diplomatiche, di spese per visite medico-fiscali di connazionali all'estero;

autorizzazione a disporre aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti sanitari dell'Esercito, Marina ed Aeronautica, per rimborso di spese sostenute dal personale militare autorizzato a fruire di cure idropiniche ed inalatorie con le modalità prescritte dall'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 1965;

autorizzazione a disporre aperture di credito a favore di vari funzionari delegati, sul cap. 3003 del bilancio della Difesa, per pagamento di compensi agli ufficiali medici per visite medico-fiscali a carico di privati;

decreti e determinazioni ministeriali relativi alle rette ospedaliere e alle cure ambulatoriali, alle tariffe dei medicinali e degli oggetti di medicazione e alla cessione di tali materiali e oggetti al personale e agli enti statali; atti relativi all'igiene e all'alimentazione del soldato;

autorizzazione al personale militare e civile ed agli operai in servizio presso l'amministrazione centrale ad effettuare missioni nel territorio dello Stato di durata eccedente i dieci giorni, riservata al Ministro l'autorizzazione per gli ufficiali incaricati delle funzioni di direttore centrale o di direttore generale, per gli altri ufficiali di grado superiore a generale di brigata e corrispondenti e per i dirigenti generali, salvo il disposto del successivo art. 5 e fatta eccezione per le missioni di durata non superiore ai dieci giorni dei direttori centrali, dei direttori generali e degli ufficiali generali anzidetti, per le quali provvedono essi direttamente;

provvedimenti di sospensione facoltativa dall'impiego o dalle funzioni del grado e di collocamento in aspettativa per motivi privati, di proroga e di richiamo in servizio da tale aspettativa degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello o capitano di fregata incluso;

determinazioni ministeriali relative all'avanzamento dei predetti ufficiali, riservata al Ministro l'approvazione degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito; decreti e determinazioni ministeriali concernenti il trattamento economico degli ufficiali generali e ammiragli e dei colonnelli e capitani di vascello;

decreti di trasferimento da una ad altra categoria del congedo e di trasferimento in congedo assoluto dalle categorie del congedo degli ufficiali generali e ammiragli e dei colonnelli e capitani di vascello;

atti e provvedimenti relativi al collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e richiamo dalla stessa, nonché atti e provvedimenti relativi al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 804, degli ufficiali di qualunque grado;

decreti di cessazione a domanda dal servizio degli ufficiali di complemento o comunque trattenuti, riservata al Ministro la facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per giustificati motivi, come previsto dall'articolo 37, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574;

assenso per iscritto alla comunicazione, rilascio di copie e pubblicazione di pareri del Consiglio di Stato.

L'on. Meoli è altresì incaricato di seguire e coordinare le incombenze del Ministero della difesa derivanti dall'applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 861, sul rifornimento idrico delle isole minori nonché di assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche di interesse militare connesse al fenomeno delle droga e di quelle relative alla sanità militare.

Allo stesso Sottosegretario è delegata la firma dei provvedimenti in materia di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo nei confronti degli ufficiali di cui all'art. 75, secondo comma. del regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.

L'on. Meoli è delegato a presiedere il comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, sulla costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare.

Art. 5.

Ciascuno dei quattro Sottosegretari di Stato è delegato ad autorizzare missioni di durata eccedente i dieci giorni nel territorio dello Stato al personale della rispettiva segreteria particolare.

La delega ad autorizzare le missioni previste dall'art. 4 non riguarda il personale del Gabinetto.

Art. 6.

Ai fini delle deleghe di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ai pareri del Consiglio di Stato s'intendono equiparati gli analoghi pareri dei comitati previsti dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare; 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare e 16 giugno 1977, n. 372, concernente ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1989

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1989
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 7

89A4455

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 agosto 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro della sanità, per atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. avv. Elena Marinucci.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, concernente la ricognizione e la classificazione degli uffici del Ministero della sanità in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1974, registro n. 2 Sanità, foglio n. 232, riguardante il regolamento ministeriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

Ritenuta l'opportunità di delegare talune attribuzioni al Sottosegretario di Stato per la sanità sen. avv. Elena Marinucci;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per la sanità sen. avv. Elena Marinucci sono delegati i provvedimenti, non riservati ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativi:

al Servizio centrale della programmazione sanitaria;

alla Direzione generale per igiene degli alimenti e nutrizione;

alla Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica (con esclusione dei provvedimenti riguardanti la polizia mortuaria e l'edilizia abitativa speciale);

all'Ufficio attuazione del Servizio sanitario nazionale (con esclusione dell'assistenza sanitaria al personale navigante);

all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

gli atti concernenti le liti attive e passive che superino i limiti previsti dalla lettera *i)* dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Sono, altresì, delegati al Sottosegretario sen. avv. Elena Marinucci, con riferimento e nei limiti delle materie innanzi indicate, le funzioni e gli atti seguenti:

risposte orali e scritte alle interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari;

rappresentanza del Ministro nei lavori parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

atti non menzionati dal presente decreto che rivestano carattere di assoluta urgenza e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro stesso.

Sono riservati in ogni caso al Ministro gli atti che, pur concernendo le materie sopra delegate, rivestano speciale rilevanza politico-amministrativa.

È delegata, inoltre, al Sottosegretario sen. avv. Elena Marinucci, nei casi in cui il Ministro non ritenga di intervenire, la presidenza:

del comitato tecnico scientifico per la programmazione sanitaria;

del comitato amministrativo e del comitato esecutivo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Ministro: DE LORENZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1989
Registro n. 11 Sanità, foglio n. 86

89A4451

DECRETO 4 agosto 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro della sanità, per atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. avv. Paolo Bruno.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, concernente la ricognizione e la classificazione degli uffici del Ministero della sanità in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1974, registro n. 2 Sanità, foglio n. 232, riguardante il regolamento ministeriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di delegare talune attribuzioni al Sottosegretario di Stato per la sanità on. avv. Paolo Bruno;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per la sanità on. avv. Paolo Bruno sono delegati i provvedimenti, non riservati ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativi:

alla Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;

alla Direzione generale dei servizi veterinari;

alla Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica (limitatamente alla polizia mortuaria e all'edilizia abitativa speciale);

al Servizio ispettivo centrale;

gli atti ed i provvedimenti riguardanti le richieste di parere al Consiglio di Stato su schemi di contratto.

Sono, altresì, delegati al Sottosegretario on. avv. Paolo Bruno, con riferimento e nei limiti delle materie innanzi indicate, le funzioni e gli atti seguenti:

risposte orali e scritte alle interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari;

rappresentanza del Ministro nei lavori parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

atti non menzionati dal presente decreto che rivestano carattere di assoluta urgenza e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro stesso.

Sono riservati in ogni caso al Ministro gli atti che, pur concernendo le materie sopra delegate, rivestano speciale rilevanza politico-amministrativa.

È delegata, inoltre, al Sottosegretario on. avv. Paolo Bruno, nei casi in cui il Ministro non ritenga di intervenire, la presidenza del consiglio di amministrazione del Ministero.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Ministro: DE LORENZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1989
Registro n. 11 Sanità, foglio n. 87

89A4452

DECRETO 4 agosto 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro della sanità, per atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Mariapia Garavaglia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, concernente la ricognizione e la classificazione degli uffici del Ministero della sanità in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1974, registro n. 2 Sanità, foglio n. 232, riguardante il regolamento ministeriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di delegare talune attribuzioni al Sottosegretario di Stato per la sanità on. dott.ssa Mariapia Garavaglia;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per la sanità on. dott.ssa Mariapia Garavaglia sono delegati i provvedimenti, non riservati ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativi:

alla Direzione generale degli ospedali (esclusi nomine e concorsi);

alla Direzione generale dei servizi di medicina sociale (esclusi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e la lotta all'AIDS);

al Consiglio superiore di sanità (relativamente all'autorizzazione di missioni nel territorio nazionale);

all'Istituto superiore di sanità;

alla Croce rossa italiana;

alle convenzioni con istituzioni sanitarie;

al coordinamento con il Ministero della protezione civile;

alle missioni all'estero del personale dell'Istituto superiore di sanità, in caso di assenza o impedimento del Ministro.

Sono, altresì, delegati al Sottosegretario on. dott.ssa Mariapia Garavaglia, con riferimento e nei limiti delle materie innanzi indicate, le funzioni e gli atti seguenti:

risposte orali e scritte alle interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari;

rappresentanza del Ministro nei lavori parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

atti non menzionati nel presente decreto che rivestano carattere di assoluta urgenza e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro stesso.

Sono riservati in ogni caso al Ministro gli atti che, pur concernendo le materie sopra delegate, rivestano speciale rilevanza politico-amministrativa.

È delegata, inoltre, al Sottosegretario on. dott.ssa Mariapia Garavaglia, nei casi in cui il Ministro non ritenga di intervenire, la presidenza:

della commissione consultiva per il rilascio e la revisione delle licenze di pubblicità sanitaria;

del comitato tecnico interministeriale per l'applicazione della disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Ministro: DE LORENZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1989
Registro n. 11 Sanità, foglio n. 88

89A4453

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 settembre 1989.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Umbria» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Umbria» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive nonché di riferimenti a nomi di vitigni;

Visto il parere espresso dalla regione Umbria;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1989;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Umbria» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive nonché di riferimenti a nomi di vitigni;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Umbria».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma si identifica con il territorio amministrativo della regione Umbria.

Art. 2.

L'indicazione geografica «Umbria» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché dal riferimento al nome dei seguenti vitigni: Montepulciano N, Grechetto B, Trebbiano B, Pinot grigio G, Trebbiano Spoletino B, Sangiovese N, Sagrantino N e Chardonnay B. I riferimenti ai nomi dei vitigni elencati sono consentiti solo per i vini prodotti da uve provenienti dal territorio delle province per le quali gli stessi siano previsti in base alla normativa vigente in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1989

Il Ministro: MANNINO

89A4436

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 ottobre 1989.

Ulteriore proroga della validità dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984. (Ordinanza n. 1798/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1984, concernente la delega ai prefetti di Frosinone, Isernia, L'Aquila e Caserta per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni interessate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984;

Vista la propria ordinanza n. 1638/FPC dell'11 gennaio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1989, con la quale, da ultimo, è stata tra l'altro disposta la proroga, fino al 31 dicembre 1989, dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia, in attuazione dell'art. 2 della citata ordinanza numero 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984;

Vista la nota n. 14052 dell'8 giugno 1989 con la quale il comune di Isernia ha rappresentato la necessità di disporre una ulteriore proroga della validità delle requisizioni disposte, per il ricovero dei senza tetto a seguito degli eventi sismici del maggio 1984, in forza della sopra citata ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984;

Visto il telegramma n. 995/24 B/P.C. del 9 agosto 1989 con il quale la prefettura di Isernia esprime parere favorevole in merito alle predette richieste, quantificando in diciotto le requisizioni ancora in essere in forza di decreti prefettizi;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di accedere alla predetta richiesta;

Dispone:

Articolo unico

La validità dei decreti prefettizi di requisizione adottati per alloggiare i senza tetto a seguito degli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 dal prefetto di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 citata nelle premesse, è ulteriormente differita al 31 dicembre 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A4456

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO 24 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234, e la tabella XXV ad esso allegata;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 74, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è soppresso e sostituito come segue:

Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero di esami è non meno di ventisei.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Triennio propedeutico.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche;
2) farmacologia;
3) fisica;
4) laboratorio di fisica (*a*);
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) patologia generale;
8) laboratorio di chimica (*b*);
9) citologia ed istologia (*c*);
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata (*d*);
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Nel secondo e terzo anno di corso lo studente sarà tenuto a frequentare il corso di laboratorio di biologia sperimentale I e II (settantacinque ore per anno) nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea.

Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

(*a*) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(*b*) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.
(*c*) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(*d*) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi. Gli insegnamenti di farmacologia e di patologia generale vengono inseriti al terzo anno del triennio propedeutico e dovranno essere sostenuti dopo chimica organica, chimica biologica, citologia e istologia, anatomia comparata, fisiologia generale.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di «biologia sperimentale» e del colloquio di lingua inglese.

Biennio di applicazione.

Il biennio di applicazione si articola negli indirizzi sotto riportati:

Ogni indirizzo definisce uno specifico settore culturale e di ricerca e comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore.

Insegnamenti fondamentali caratterizzanti gli indirizzi:

A) Indirizzo morfologico funzionale:

antropologia;

botanica II;

fisiologia generale II;

zoologia II.

B) Indirizzo biologico ecologico:

botanica II;

ecologia applicata (insegnamento facoltativo);

igiene;

zoologia II.

Il consiglio di facoltà potrà attivare degli «orientamenti» interni agli indirizzi, indicando nel manifesto annuale degli studi quelle combinazioni di discipline non obbligatorie che meglio rispondono ad una logica di natura culturale applicativa.

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) algologia;

2) analisi biochimico-cliniche;

3) anatomia vegetale;

4) anatomia umana;

5) antropometria;

6) batteriologia;

7) biochimica cellulare;

8) biochimica comparata;

9) biochimica fisica;

10) biochimica industriale;

11) biochimica macromolecolare;

12) biochimica vegetale;

13) biocristallografia;

14) biofisica;

15) biologia cellulare;

16) biologia della pesca ed acquacoltura;

17) biologia delle popolazioni umane;

18) biologia dello sviluppo;

19) biologia marina;

20) biologia molecolare II;

21) biologia umana;

22) biologia vegetale applicata;

23) biometria;

24) botanica sistematica;

25) calcolo numerico e programmazione;

26) chimica analitica;

27) chimica analitica clinica;

28) chimica analitica strumentale;

29) chimica biologica II;

30) chimica degli alimenti;

31) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

32) chimica delle sostanze organiche naturali;

33) chimica fisica;

34) chimica fisica biologica;

35) citochimica ed istochimica;

36) citogenetica;

37) citologia animale;

38) citologia sperimentale:

39) citologia vegetale;

40) citopatologia;

41) complementi di chimica organica;

42) complementi di fisiologia generale;

43) conservazione della natura e delle sue risorse;

44) didattica naturalistica e biologica;

45) ecofisiologia vegetale;

46) ecologia animale;

47) ecologia microbica;

48) ecologia preistorica;

49) ecologia umana;

50) ecologia vegetale;

51) elettrofisiologia;

52) embriologia comparata;

53) embriologia e morfologia sperimentale;
54) endocrinologia comparata;
55) entomologia;
56) enzimologia;
57) etologia;
58) etologia applicata;
59) evoluzione biologica;
60) farmacologia cellulare;
61) farmacologia molecolare;
62) fisiologia cellulare;
63) fisiologia comparata;
64) fisiologia delle piante coltivate;
65) fisiopatologia endocrina;
66) fotobiologia;
67) fitogeografia;
68) genetica II;
69) genetica dei microrganismi;
70) genetica delle popolazioni;
71) genetica molecolare;
72) genetica quantitativa;
73) genetica umana;
74) genetica vegetale;
75) geobotanica;
76) idrobiologia e pescicolture;
77) igiene ambientale;
78) igiene degli alimenti;
79) immunologia;
80) ingegneria genetica;
81) laboratorio di biologia molecolare;
82) laboratorio di ecologia;
83) laboratorio di metodologie botaniche;
84) laboratorio di metodologie farmacologiche;
85) laboratorio di metodologie fisiologiche;
86) laboratorio di metodologie genetiche;
87) laboratorio di metodologie zoologiche;
88) laboratorio di microbiologia e sierologia;
89) laboratorio di patologia generale;
90) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
91) merceologia;
92) metodi fisici della biologia;
93) metodi matematici e statistici;
94) metodi per il trattamento dell'informazione;
95) metodologia biochimica;
96) micologia;
97) microbiologia ambientale;
98) microbiologia applicata;
99) microbiologia industriale;
100) mutagenesi ambientale;
101) neurobiologia;
102) neurobiologia comparata;
103) oceanografia;
104) paleobotanica;
105) paleontologia;
106) paleontologia umana e paleoetnologia;
107) palinologia;
108) parassitologia;
109) patologia cellulare;
110) patologia molecolare;
111) patologia vegetale;
112) planctologia;
113) primatologia;
114) protozoologia;
115) psicobiologia;
116) radiobiologia;
117) scienza dell'alimentazione;
118) storia della biologia;
119) tossicologia;
120) ultrastrutture vegetali;
121) virologia;
122) virologia vegetale;
123) zoocolture;
124) zoogeografia;
125) zoologia applicata;
126) zoologia dei vertebrati;
127) zoologia sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore, e superato i relativi esami, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Ateneo, ed aver inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tal fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, addì 24 luglio 1989

Il rettore: CASULA

89A4424

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO 28 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il règio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 20 aprile 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

I vigenti articoli dal 694 al 700 compresi, relativi alla scuola di perfezionamento in genetica che si trasforma in scuola di specializzazione in genetica applicata afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dagli articoli sottoelencati:

Scuola di specializzazione in genetica applicata

Art. 694. — È istituita la scuola di specializzazione in genetica applicata presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica di specialisti operanti nel campo della attività di laboratorio in genetica e citogenetica nonché nel campo del controllo genetico e del miglioramento di organismi animali, vegetali e dei microorganismi.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 697, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della genetica applicata, la scuola si articola negli indirizzi di citogenetica e genetica molecolare e di biologia applicata.

La scuola rilascia i titoli di specialista in genetica applicata, indirizzo di citogenetica e genetica molecolare o indirizzo in biologia applicata.

Art. 695. — La scuola ha la durata di tre anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di trentasei specializzandi.

Art. 696. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Art. 697. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze della produzione animale, scienze naturali, o titoli equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, conseguibili presso università estere.

Art. 698. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) genetica e biologia molecolare;

c) genetica speciale;

d) genetica molecolare;

e) genetica applicata.

Art. 699. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
statistica e biometria;
informatica e gestione dati.

b) Genetica e biologia molecolare:
biologia cellulare;
genetica fondamentale;
principi e metodi di analisi genetica formale;
genetica molecolare;
biologia molecolare;
citogenetica.

c) Genetica speciale:
genetica di popolazioni;
genetica dello sviluppo;
genetica vegetale;
genetica dei microorganismi;
mutagenesi;
genetica umana.

d) Genetica molecolare:
immunogenetica;
patologia molecolare;
metodi di ingegneria genetica.

e) Genetica applicata:
metodi di miglioramento genetico;
metodi di ingegneria genetica applicata;
fisiologia vegetale applicata;
fisiologia microbica applicata;
metodi di lotta biologica.

Art. 700. — L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata dal consiglio della scuola in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (duecento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori duecento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno

Propedeutica (ore 50):

statistica e biometria;
informatica e gestione dati.

Genetica e biologia molecolare (ore 150):

biologia cellulare;
genetica fondamentale;
genetica molecolare;
citogenetica I;
biologia molecolare I.

Monte ore elettivo: ore 200.

2° Anno

Genetica e biologia molecolare (ore 50):

principi e metodi di analisi genetica formale.

Genetica speciale (ore 100):

genetica di popolazioni;
genetica vegetale;
genetica dei microorganismi;
mutagenesi.

Genetica molecolare (ore 50):

metodi di ingegneria genetica.

Monte ore elettivo: ore 200.

3° Anno - Indirizzo in citogenetica e genetica molecolare:

Genetica e biologia molecolare (ore 60):

citogenetica II;
biologia molecolare II.

Genetica speciale (ore 80):

genetica dello sviluppo;
genetica umana.

Genetica molecolare (ore 60):

immunogenetica;
patologia molecolare.

Monte ore elettivo: ore 200.

3° Anno - Indirizzo in biologia applicata:

Genetica applicata (ore 200):

metodi di miglioramento genetico;
fisiologia vegetale applicata;
fisiologia microbica applicata;
metodi di lotta biologica;
metodi di ingegneria genetica applicata.

Monte ore elettivo: ore 200.

Art. 701. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza di un laboratorio di ricerca.

La frequenza nelle varie aree per complessive quattrocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di duecento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 702. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Norme transitorie.

A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 28 luglio 1989

Il rettore: SCHMID

89A4426

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO 31 luglio 1989.

Istituzione della facoltà di ingegneria con i corsi di laurea in ingegneria dei materiali e ingegneria informatica e modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta d'istituzione della facoltà di ingegneria avanzata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Modena;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 col quale, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, che per l'Università di Modena prevede il completamento della facoltà di ingegneria;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Rilevata, di conseguenza, la necessità di far afferire alla nuova facoltà di ingegneria il biennio propedeutico agli studi di ingegneria, attualmente funzionante presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Viste le deliberazioni del senato accademico del giorno 18 luglio 1989 e del consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1989, che confermano le precedenti richieste e approvano l'istituzione della facoltà di ingegneria nonché le conseguenti modifiche di statuto;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Modena è istituita la facoltà di ingegneria con i seguenti corsi di laurea:

a) ingegneria dei materiali;

b) ingegneria informatica.

Il biennio propedeutico agli studi di ingegneria, attualmente funzionante presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena passa a far parte della nuova facoltà di ingegneria.

I posti di ruolo del personale docente e dei ricercatori attualmente afferenti al biennio propedeutico agli studi di ingegneria, passano a far parte della nuova facoltà di ingegneria.

Art. 2.

In conseguenza di quanto indicato nei precedenti articoli, lo statuto dell'Università di Modena viene così modificato:

Art. 1. — L'Università di Modena è costituita dalle seguenti facoltà:

a) facoltà di giurisprudenza;

b) facoltà di medicina e chirurgia;

c) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

d) facoltà di farmacia;

e) facoltà di economia e commercio;

f) facoltà di ingegneria.

Art. 53. — È soppresso l'ultimo comma.

Con successivo provvedimento lo statuto dell'Università verrà ulteriormente modificato con l'aggiunta al titolo secondo, del capo VI relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in ingegneria.

L'ordinamento del biennio propedeutico agli studi di ingegneria, di cui all'art. 61 dello statuto, resta in vigore con appartenenza alla facoltà di ingegneria, fino all'approvazione della modifica statutaria di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, addì 31 luglio 1989

Il rettore: VELLANI

89A4440

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO 5 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione in data 26 settembre 1986, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 19 dicembre 1986, con la quale il consiglio della facoltà di lettere e filosofia ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Università nel senso che al capo III - sezione IV «Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia» vengano soppressi gli articoli dal n. 42 al n. 60 concernenti le scuole di perfezionamento in filosofia, storia medioevale e moderna (mai attivata), storia dell'arte, discipline archeologiche, lingue e linguistica (mai attivata), scienze e storia della letteratura italiana, scienze dell'antichità;

Ritenuto che le motivazioni addotte per tale soppressione siano meritevoli di accoglimento;

Veduto, in argomento, il parere del Consiglio universitario nazionale formulato nella riunione del 12 dicembre 1987;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione IV «Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia», gli articoli dal n. 42 al n. 60 concernenti le scuole di perfezionamento in filosofia, storia medioevale e moderna (mai attivata), storia dell'arte, discipline archeologiche, lingue e linguistica (mai attivata), scienze e storia della letteratura italiana, scienze dell'antichità, sono soppressi.

Urbino, addì 5 agosto 1989

Il rettore: Bo

89A4439

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO 23 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dalla facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Firenze, in data 28 settembre 1987 e 25 marzo 1988;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in «disegno industriale», con il conseguente spostamento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli concernenti la scuola di specializzazione in «ingegneria della produzione industriale»:

Scuola di specializzazione
in «ingegneria della produzione industriale»

Art. 566. — È istituita presso l'Università degli studi di Firenze la scuola di specializzazione in «ingegneria della produzione industriale».

La scuola ha lo scopo di creare una figura professionale a base tecnica altamente interdisciplinare, ma con compiti prevalentemente gestionali, che sia in grado di dominare il complesso mondo delle moderne tecniche di produzione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ingegneria della produzione industriale.

Art. 567. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede circa trecento ore di insegnamento formale e cento di attività pratiche guidate, seminari ed esercitazioni; queste ultime attività saranno programmate di anno in anno dal consiglio della scuola. Inoltre gli allievi dovranno svolgere in ogni anno di corso un tirocinio ai sensi del successivo art. 573.

Al termine degli studi è prevista la discussione di un elaborato riguardante l'analisi di un caso aziendale.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente di venti per l'intero corso di studi più eventuali ripetenti.

Art. 568. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di ingegneria.

Art. 569. — Il concorso per l'ammissione alla scuola è riservato ai laureati in ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 570. — L'elenco delle discipline che saranno seguite nei due anni di corso è il seguente:

1° Anno:

calcolo delle probabilità e statistica (s);
metodi della ricerca operativa (a);
analisi del valore (s);
tecniche di progettazione automatica (a);
cicli di lavorazione e attrezzature (a);

due materie scelte nell'elenco seguente (tutte annuali):

controllo numerico delle macchine utensili;
ottimizzazione delle lavorazioni meccaniche;
complementi di tecnologia meccanica;
elettronica applicata e strumentazione;
controllo dei processi;
regolazione delle macchine e degli impianti;
economia e organizzazione aziendale.

2° Anno:

gestione degli impianti industriali (a);
programmazione e controllo della produzione (a);
economia applicata all'ingegneria (s);
controllo della qualità (s);

quattro materie scelte nell'elenco seguente (tutte annuali):

lavorazioni meccaniche speciali;
criteri di impiego delle macchine utensili;
robotica industriale;
gestione della informazione;
intelligenza artificiale;
sistemi informativi aziendali;
gestione del personale e relazioni industriali;
ergotecnica;
servizi di stabilimento;
sicurezza del lavoro.

Art. 571. — Le materie a scelta verranno attivate di volta in volta su proposta del collegio dei docenti, in base alle richieste delle industrie ed alla disponibilità del corpo docente.

Art. 572. — Tutti i corsi afferiscono alla facoltà di ingegneria.

Qualora nella facoltà non sia reperibile alcun docente per l'insegnamento di una determinata materia è possibile avvalersi di docenti della stessa materia o di materia affine di altra facoltà, previa delibera della facoltà interessata.

Art. 573. — In ciascun anno di corso gli allievi devono svolgere un tirocinio di quattro mesi sotto la guida di un docente, nei laboratori che saranno indicati dal consiglio della scuola o presso aziende del comprensorio, previa approvazione del consiglio stesso.

Per poter sostenere gli esami gli allievi devono aver frequentato almeno il 60% delle lezioni ed aver eseguito gli elaborati e le esperienze previste nell'ambito di ciascun corso.

Art. 574. — Superati gli esami dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un caso aziendale, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in ingegneria della produzione industriale.

Firenze, addì 23 agosto 1989

Il pro-rettore: ZAMPI

89A4428

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO 1° settembre 1989.

Istituzione delle facoltà di farmacia e di medicina veterinaria nella sede decentrata di Teramo.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 1989 relativo alla approvazione del piano di sviluppo dell'università per gli anni 1986-90, che prevede per l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti la possibilità di istituire la facoltà di farmacia e la facoltà di medicina veterinaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 19 luglio 1989 e del 27 luglio 1989;

Decreta:

Sono istituite presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti le seguenti facoltà:

1) facoltà di farmacia;

2) facoltà di medicina veterinaria nella sede decentrata di Teramo.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, addì 1° settembre 1989

Il rettore: CRESCENTI

89A4438

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO 5 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1989, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di architettura del 17 febbraio 1989;

Vista la delibera del senato accademico del 18 aprile 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 aprile 1989;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 giugno 1989 relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in «restauro dei monumenti»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano è modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 38 a 59 del titolo IV concernenti le scuole di specializzazione, assumono la nuova numerazione progressiva da 39 a 60. L'art. 39 è soppresso e sostituito come appresso indicato; viene inserito il nuovo art. 61 relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in restauro dei monumenti:

TITOLO IV
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Normativa generale

Art. 39. — Presso il Politecnico di Milano sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

1) scienza dei polimeri «Giulio Natta» (facoltà di ingegneria);

2) sintesi chimica «Adolfo Quilico» (facoltà di ingegneria);

3) modellazione e simulazione dei processi chimici (facoltà di ingegneria);

4) scienza e tecnologia dei materiali (facoltà di ingegneria);

5) costruzioni in cemento armato «Fratelli Pesenti» (facoltà di ingegneria);

6) calcolo delle strutture (facoltà di ingegneria);

7) ingegneria clinica (facoltà di ingegneria);

8) restauro dei monumenti (facoltà di architettura).

Le scuole sono articolate in indirizzi secondo quanto eventualmente specificato per ogni singola scuola.

Art. 61. (*Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti*).

1) È istituita la scuola di specializzazione in restauro dei monumenti presso il Politecnico di Milano.

La scuola rilascia il titolo di «specialista in restauro dei monumenti».

La scuola ha lo scopo di conferire una specifica preparazione in campo critico, storico-artistico, tecnico e professionale, integrativa di quella universitaria e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per la tutela, la conservazione ed il restauro dei beni architettonici e ambientali.

2) La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare fino ad un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

3) Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di architettura del Politecnico di Milano e il dipartimento di conservazione delle risorse architettoniche e ambientali.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

4) Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura e in ingegneria civile.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei due commi precedenti.

5) Le materie di insegnamento che lo specializzando è tenuto a seguire sono complessivamente quindici, di cui undici fondamentali:

Al primo anno:

1) istituzioni di storiografia architettonica (metodologie analitiche e critiche);
2) storia del restauro e principi generali della conservazione;
3) storia delle scienze e delle tecniche costruttive;
4) tecnologia e patologia dei materiali;
5) tecniche di rilevamento (con elementi di topografia e fotogrammetria);
6) legislazione dei beni culturali e diritto urbanistico.

Al secondo anno:

7) tecniche di consolidamento (diagnostica ed interventi strutturali);
8) tecniche economiche applicate ai beni culturali;
9) tecniche del cantiere di conservazione;
10) pianificazione urbanistica delle aree di conservazione (archeologia, architettonica, ambientale);
11) progettazione del restauro architettonico (per l'utilizzazione degli antichi edifici).

Gli insegnamenti opzionali sono da scegliere nel seguente elenco di corsi:

1) storia della città e del territorio;
2) storia delle culture architettoniche;
3) analisi dei caratteri architettonici;
4) analisi dei caratteri paesistici;
5) storia dell'urbanistica;
6) storia delle tecniche artistiche;
7) metodologia della ricerca storica;
8) storia della critica e della storiografia architettonica;

9) impianti tecnici per l'utilizzazione degli antichi edifici;

10) tecnica delle analisi non distruttive;

11) tecniche di controllo ambientale;

12) chimica della conservazione;

13) fisica della conservazione;

14) petrografia;

15) metodi di catalogazione dei beni culturali, architettonici ed ambientali;

16) elementi di informatica e automazione della catalogazione dei beni culturali;

17) estimo e contabilità dei lavori;

18) organizzazione del cantiere edilizio per la conservazione;

19) archeometria e metrologia antica;

20) principi di normalizzazione grafica per la conservazione;

21) elementi di conservazione dei beni storico-artistici;

22) fotogrammetria aerea e terrestre;

23) tecnologie delle strutture edilizie;

24) museografia;

25) elementi di analisi e conservazione dei giardini storici.

6) Il consiglio della scuola stabilirà la partecipazione, guidata da docenti appositamente designati, a campagne di rilievo o ad un cantiere di restauro attribuiti alla scuola e da essa gestiti attraverso convenzione con il Ministero per i beni culturali o con regioni ed enti locali; qualora la convenzione non sia stipulata, il consiglio della scuola individuerà altre attività pratiche corrispondenti. Sempre il consiglio della scuola potrà sostituire parte di queste attività con soggiorni all'estero presso strutture qualificate nel settore.

Le attività pratiche guidate, con obbligo di frequenza, di cui all'art. 2, riguardano:

1) esercitazioni sui materiali edilizi, mediante sopralluoghi guidati *in sito* ed in laboratorio;

2) esercitazioni di controllo delle condizioni statiche mediante sopralluoghi guidati *in sito* ed in laboratorio;

3) studio e analisi delle consistenze monumentali e ambientali mediante:

a) esercitazioni metodologiche relative alla ricerca d'archivio ed a quella storico-bibliografica;

b) esercitazione di rilievo architettonico e di restituzione grafica;

4) saggio di scavo archeologico;

5) progettazione di interventi di conservazione e di restauro;

6) esercitazioni di estimo e contabilità dei lavori;

7) esercitazioni di progettazione urbanistica in aree di conservazioni mediante laboratori e seminari su centri antichi di piccola e media dimensione, su zone storiche di aree metropolitane, su parchi e risorse naturali.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare, con il consiglio della scuola, l'attività sperimentale che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio stesso.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di una idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta all'estero, in laboratori universitari o extra universitari.

7) L'università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

8) Come previsto dall'art. 3 della normativa generale, «il bando di concorso di ammissione alla scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta e quesiti multipli, e i programmi d'esame».

Milano, addì 5 settembre 1989

Il rettore: MASSA

89A4441

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 4 agosto 1989, n. 278, recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile».

Il decreto-legge 4 agosto 1989, n. 278, recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 7 agosto 1989.

89A4443

Mancata conversione del decreto-legge 4 agosto 1989, n. 279, recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati».

Il decreto-legge 4 agosto 1989, n. 279, recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 7 agosto 1989.

89A4444

MINISTERO DEL TESORO

N. 191

Corso dei cambi del 3 ottobre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1373 —	1373 —	1373,10	1373 —	1373 —	1373 —	1372,640	1373 —	1373 —	1373 —
Marco tedesco	731,500	731,500	731,50	731,500	731,500	731,50	731,100	731,500	731,500	731,50
Franco francese	215,510	215,510	215,50	215,510	215,510	215,51	215,530	215,510	215,510	215,50
Lira sterlina	2215,500	2215,500	2216 —	2215,500	2215,500	2215,50	2216,750	2215,500	2215,500	2215,50
Fiorino olandese	648,180	648,180	647,50	648,180	648,180	648,18	648,050	648,180	648,180	648,18
Franco belga	34,838	34,838	34,82	34,838	34,838	34,83	34,852	34,838	34,838	34,83
Peseta spagnola	11,529	11,529	11,52	11,529	11,529	11,52	11,529	11,529	11,529	11,52
Corona danese	187,860	187,860	187,75	187,860	187,860	187,86	187,840	187,860	187,860	187,86
Lira irlandese	1950,350	1950,350	1949 —	1950,350	1950,350	1950,35	1950,300	1950,350	1950,350	—
Dracma greca	8,331	8,331	8,33	8,331	—	—	8,331	8,331	8,331	—
Escudo portoghese	8,636	8,636	8,63	8,636	8,636	8,61	8,640	8,636	8,636	8,63
E.C.U	1508,950	1508,950	1507 —	1508,950	1508,950	1504,15	1508,610	1508,950	1508,950	1508,95
Dollaro canadese	1169,050	1169,050	1169 —	1169,050	1169,050	1169,05	1169,750	1169,050	1169,050	1169,05
Yen giapponese	9,782	9,782	9,775	9,782	9,782	9,78	9,782	9,782	9,782	9,78
Franco svizzero	844,430	844,430	843,50	844,430	844,430	844,43	844,500	844,430	844,430	844,43
Scellino austriaco	104,050	104,050	103,90	104,050	104,050	104,05	104,040	104,050	104,050	104,05
Corona norvegese	198,300	198,300	198 —	198,300	198,300	198,30	198,400	198,300	198,300	198,30
Corona svedese	213,650	213,650	213,50	213,650	213,650	213,65	213,510	213,650	213,650	213,65
Marco finlandese	322,750	322,750	322 —	322,750	322,750	322,75	322,350	322,750	322,750	—
Dollaro australiano	1069,500	1069,500	1070 —	1069,500	1069,500	1069,50	1070,200	1069,500	1069,500	1069,50

Media dei titoli del 3 ottobre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,325
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,300
» 10% » » 1977-92	99,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,300
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,925
» » » 22- 6-1987/91	89,825
» » » 18- 3-1987/94	73,775
» » » 21- 4-1987/94	73,675
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	93,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,475
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,425
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,975
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,500
» » » TR 2,5% 1983/93	85,375
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,750
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,325
» » » » 18-12-1985/90	99,850

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 1-1984/91	101,025
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,550
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,725
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,475
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,100
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,475
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,400
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,425
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,475
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,075
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,875
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,850
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,125
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,125
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,025
»	»	»	»	1- 1-1985/92	99,100
»	»	»	»	1- 2-1985/92	98,050
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,875
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,400
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,800
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98,150
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,575
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,675
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,125
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,825
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,850
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,250
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,025
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,375
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,250
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,225
»	»	»	»	17- 7-1986/93	96 —
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,025
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,750
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,600
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,825
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,725
»	»	»	»	20-10-1986/93	95,900
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,075
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,475
»	»	»	»	19-12-1986/93	96,350
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97,575
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97,075
»	»	»	»	1- 3-1989/94	97,125
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,500
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,450
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,850
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,800
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,075
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,200
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,575
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,950
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,975
»	»	»	»	1-10-1985/95	94,625
»	»	»	»	1-11-1985/95	94,475
»	»	»	»	1-12-1985/95	94,300
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,750
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	95 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,825
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93,350
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93,100
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,525
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,375
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,925
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,125
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,575
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,875
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,925
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,350
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,100
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,075
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,325
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,975
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,425
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,925
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,225
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,975
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,375

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	100,400
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	99,100
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	100,600
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	99 —
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99,100
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100,550
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	99,050
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98,725
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,050
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,425
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,875
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,475
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,575
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,800
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,650
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	98,250
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,150
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,575
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,700
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,025
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,725
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,600
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,825
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,650
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,325
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,800
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,025
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97,650
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,175
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,925
»	»	»	9,25%	1-11-1990	97,325
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,775
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,325
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,425
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,125
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,025
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,750
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	97,900
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94,100
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,375
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	98 —
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,925
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,325
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,300
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	96,175
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,450
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,175
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,025
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,050
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,850
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,100
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,350

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89	13%	99,975
»	»	»	»	20-10-1983/90	11,50%	101,225
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	101,875
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	97,875
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	96,525
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	96,475
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	96,550
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	102,100
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,825
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,500
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98 —
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	95,475
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,025
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,450
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,400
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,050
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	91,550
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M03109

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 settembre 1989

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 settembre 1989, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 29 settembre 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 29 dicembre 1989 è di L. 97,15, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 30 marzo 1990 è di L. 94,15 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 28 settembre 1990 è di L. 88,55, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A4590

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di ricompensa al merito civile

Con decreto del 28 ottobre 1987 il Ministro dell'interno ha disposto la concessione dell'attestato di pubblica benemerenza al merito civile al dott. Giovanni Donato Vestita con la seguente motivazione: «Mentre si prodigava a soccorrere il conducente di un'auto rimasta ferma per un improvviso guasto nei pressi di un incrocio, veniva investito da una vettura, riportando nella circostanza gravissime ferite». — Cala Corvino di Monopoli (Bari), 31 marzo 1986.

89A4446

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 3 ottobre 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	280
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	865
Gasolio agricoltura	»	309
Petrolio agricoltura	»	299
Gasolio pesca e piccola marina	»	284
Petrolio pesca e piccola marina	»	274

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	811	814	817	820	823
Petrolio (*)	»	659	662	665	668	671
Olio comb.le fluido	L./kg	479	482	485	488	491

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A4595

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero della sanità». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 1988).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 27 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della specialità medicinale Coli-Fangina dell'Istituto biologico chemioterapico ABC S.p.a., nella terza colonna riportante le «confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice», dove è scritto: «10 flaconcini × ml *10*», si legga: «10 flaconcini × ml *6,5*».

89A4474

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero della sanità». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989).

Nel comunicato citato in epigrafe sono da apportare le seguenti rettifiche alle pagine sotto indicate:

alla pag. 29, in corrispondenza della specialità medicinale Eudigestio della ditta Giovanni Ogna e figli S.p.a., nella colonna relativa alle «confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice», dove è scritto: «flacone da 40 confetti con variazione di composizione (eliminazione della *pepsina* ...», si legga: «flacone da 40 confetti con variazione di composizione (eliminazione della *papaina* ...»;

alla pag. 30, in corrispondenza della specialità medicinale Genurin della ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., nella colonna relativa alla «decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati», al terzo rigo, dove è scritto: «1° *gennaio* 1989», si legga: «1° *aprile* 1989».

89A4475

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 265.000
- semestrale . . . . . . L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . . . L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . . . L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . . . L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . . . L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 500.000
- semestrale . . . . . . L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 1.000

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . L. 200.000
Abbonamento semestrale . . . . . . L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100892350) L. 1.000